

PATTO DI INTEGRITA'
TRA
L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA SARDEGNA
E
L'OPERATORE ECONOMICO : _____

Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Patto d'Integrità è lo strumento che la ASLSulcis adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs.50/2016.
2. Il Patto d'Integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra la ASLSulcis e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto d'Integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara ASLSulcis e l'iscrizione ad elenchi e/o albi fornitori ASLSulcis, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto d'Integrità.
5. Il Patto d'Integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'art.105 del D.lgs. n.50/2016.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di Comportamento dei dipendenti ASLSulcis al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore di ASLSulcis.

Art.2 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DI ASLSulcis

- 1) Gli Operatori economici:
 - a) dichiarano di non aver fatto ricorso e si obbligano a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiarano di non aver condizionato, e si impegnano a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegnano a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
 - d) dichiarano con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese od adottato azioni, e si impegnano a non prendere parte ed a non praticare intese od adottare azioni, tese a restringere la concorrenza od il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi della Legge n.287/1990; e dichiarano altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) si impegnano a segnalare all'ASLSulcis qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - f) si impegnano a segnalare all'ASLSulcis qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti della stessa Asl o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione da questa Azienda;

f) si impegnano, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria

2) l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

ART.3 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATARIA

1) L'ASLSulcis:

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASLSulcis, nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda;

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda;

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria;

h) si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013;

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) L'ASLSulcis:

si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto ed a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art.4 VIOLAZIONE DEL PATTO D'INTEGRITÀ

1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la risoluzione di diritto del contratto;
- c) l'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
- d) l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni;

2) l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio da parte di questa Azienda, secondo le regole generali degli appalti pubblici;

3) l'ASLSulcis individuerà con un apposito prossimo regolamento le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata;

4) In ogni caso, per le violazioni di cui all'art.2 comma 1, lett. a),b),c),d) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione "ipso iure" del contratto, salvo che l'ASLSulcis, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'art.121, comma 2 del D.lgs. n.104/2014, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nella violazioni di cui all'art.2 c.1 lett. a),b),c),d), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione;

5) Il contratto potrà, inoltre, essere dichiarato risolto dall'Azienda, di diritto (art. 1456 CC): ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 CP 318 CP 319 CP 319 BIS CP 319 TER CP 319 QUATER 320 CP 322 CP 322 BIS CP 346 BIS CP 353 CP 353 BIS CP (ex Protocollo di Azione Vigilanza Collaborativa ANAC - REGIONE SARDEGNA);

6) L'ASLSulcis, ai sensi dell'art.1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1, lett. c) del presente articolo.

Art.5 EFFICACIA DEL PATTO D'INTEGRITÀ

Il presente patto d'integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento ed all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri protocolli di legalità sottoscritti dalla ASLSulcis.

Luogo e Data _____

PER L'OPERATORE ECONOMICO

PER L'ASLSULCIS
